

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
- Provincia di Mantova -

ORIGINALE

Deliberazione 12 del 27-03-2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **19:00** presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, a seguito degli inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunita, in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima convocazione**, il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

LEONI NICOLA	P
SOANA MARIA PIA	P
PERBONI PAOLO	P
CROSARA JESSICA	P
GALLESÌ ROBERTO	P
MANERBA FEDERICA	A

ZOCCOLI ROBERTO	P
SGARBI LUISA	P
MADELLA IRENE	P
GORNI LUCIANO	P
FABBRI GIAN LUCA	P

TOTALE PRESENTI 10 TOTALE ASSENTI 1

Assiste all'adunanza il Segretario verbalizzante Dott. COPPOLA PAOLO

Assume la Presidenza il Sig. LEONI NICOLA in qualità di Sindaco

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

O G G E T T O

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI "TASI" (TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI)- ANNO 2017- CONFERMA**

***Parere di regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1
Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)***

Si esprime il parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica

Gazoldo degli Ippoliti, **20-03-2017**

Il Responsabile di Servizio
Roverselli Claudia

***Parere di regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1
Del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 (TUEL)***

Si esprime il parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile

Gazoldo degli Ippoliti, **20-03-2017**

Il Responsabile di Servizio
Roverselli Claudia

O G G E T T O

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI "TASI" (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)- ANNO 2017- CONFERMA

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, illustra brevemente il punto spiegando come la proposta sia quella di confermare le aliquote e le esenzioni in essere.

Il consigliere Gorni chiede se sia valutata l'eliminazione della Tasi per i fabbricati artigianali e commerciali per aiutare queste categorie.

Il Sindaco ricorda al Consiglio come l'abbattimento del valore delle aree fabbricabili sia stato deliberato due volte negli ultimi anni, proprio per andare incontro alle esigenze di categorie imprenditoriali e sottolinea come sia impossibile ad oggi apportare modifiche con lo schema di Bilancio già adottato in Giunta e di prossima approvazione del Consiglio, poiché servirebbe quantificare la minore entrata da coprire con altre risorse a Bilancio; per il futuro il Sindaco non esclude che in presenza di determinate condizioni si possa allargare il ventaglio delle riduzioni, fermo restando che la priorità debba essere assegnata alle famiglie e ai servizi ad esse rivolti.

La responsabile del servizio finanziario conferma nel dettaglio l'impossibilità al momento di apportare modifiche che comportino minori entrate nell'approvando bilancio triennale.

Il Sindaco constatata l'assenza di altre richieste di intervento, pone in votazione il punto del'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 9 aprile 2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo fiscale;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 22 aprile 2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2015;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 6 del 28 aprile 2016 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni TASI 2016

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n.208 (legge stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe della tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che la sospensione prevista per il 2016 riguardo alla possibilità di disporre aumenti tariffari rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicati nel 2015, è stata prorogata anche per il 2017 (art. 1 comma 42 della legge 232/2016);

DATO ATTO del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'art.1, comma 677, della legge n.147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014 (conv. in legge n.68/2014);

VISTO che la legge 28.12.2015, n.208 (legge stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b) , prevede :

“14. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 :

- a) Al comma 639, le parole:”a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile” sono sostituite dalle seguenti “a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) Il comma 669 è sostituito dal seguente :
“669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art.13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

DATO ATTO che, l'art.1 , comma 10 della legge n.208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto nel comma 3 dell'art.13 del D.L. 06.12.2011 n.201 la lettera 0a) un ulteriore caso di riduzione della base imponibile dell'Imu. Le disposizioni di cui alla citata lettera 0a) si applicano anche alla Tasi ai sensi del comma 675 dell'art.1 legge 27 dicembre 2013 n.147.

“E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1/, A8/ e A/9”;

DATO ATTO che la lettera a) del comma 10 dell'art.1 della legge n.208 del 28.12.2015 (legge di stabilità 2016) ha eliminato al comma 2 dell'art.13 del D.L. 06.12.2011 n.201 la disposizione che prevedeva la facoltà per i comuni di equiparare all'abitazione principale, a determinate condizioni, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzata come abitazione principale;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTA la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), pubblicata G.U. il 21/12/2016, che, tra l'altro, differisce i termini di approvazione del Bilancio 2017 degli Enti Locali al 28/02/2017, termine ulteriormente prorogato al 31/03/2017 dall'art. 5 comma 11 del D.L. n. 244/2016 ("Milleproroghe 2016");

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti Favorevoli n. **7**, astenuti n. **3** (*Sgarbi, Madella e Gorni*), espressi per alzata di mano, dai consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI DETERMINARE** per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n.208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016 :

ALIQUOTE:

a. aliquota di base: 1,4 per mille

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013 10,6 per mille; aliquota IMU applicata pari a 8,3 per mille: somma IMU + TASI = 9,7 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

b. aliquota per l'abitazione principale (cat.A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze : 1,4 per mille

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille; aliquota IMU applicata pari al 4 per mille; somma IMU + TASI = 5,4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

c. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8, del D.L. 201/2011: 0,00 per mille;

d. Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo censite nelle categorie catastali da A1 a

A9 (escluse le abitazioni categorie A1, A8, A9) - e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate – concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta. Restano valide per l'anno 2016 le dichiarazioni presentate negli anni precedenti ed inerenti la medesima fattispecie sempreché non siano intervenute variazioni successive: **0,00 per mille**

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013 10,6 per mille; aliquota IMU applicata 4,6 per mille: somma IMU + TASI = 4,60 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)

- e. **aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo censite nella categorie catastali da A/1 ad A/9** e per le loro pertinenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelle occupate a titolo gratuito da soggetti dimoranti e residenti anagraficamente. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione del proprietario o titolare di altro diritto reale, mentre non si applica alle pertinenze tenute a disposizione: **1,00 per mille;**
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013 10,6 per mille; aliquota IMU applicata pari a 9,60 per mille: somma IMU + TASI = 10,6 per mille, pari alla aliquota massima consentita IMU)

3) DI INDIVIDUARE i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
- come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- manutenzione del patrimonio comunale (edifici e aree comunali)	€	107.970
- servizi di manutenzione stradale e dell'illuminazione pubblica	€	113.000,00
- servizio di manutenzione del verde pubblico	€	94.700,00
- biblioteca	€.	29.050,00
- servizio di protezione civile	€	4.050,00

4) DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017;

5) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

6) DI PUBBLICARE le aliquote TASI sul sito internet del Comune;

- 7) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile al fine di predisporre gli atti conseguenti ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con voti Favorevoli n. **7**, astenuti n. **3** (*Sgarbi, Madella e Gorni*), espressi per alzata di mano, dai consiglieri presenti e votanti.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO -PRESIDENTE
LEONI NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPPOLA PAOLO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs.18.08.2000 n. 267)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il **20-04-2017**

Gazoldo degli Ippoliti li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

COPPOLA PAOLO

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A '

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità (art.126-T.U. n. 267/2000) e
che è diventato esecutivo ai sensi art. 134- 3° comma –T.U. N. 267/2000 il **30-04-2017**

Gazoldo degli Ippoliti, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
COPPOLA PAOLO